



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Frosinone

Prot. N. 1410/2021

Frosinone, 19.02.2021

Sig.ri Sostituti Procuratori Repubblica – Frosinone
Sig.ri Vice Procuratori Onorari – Frosinone
A tutto il Personale Amministrativo – Procura sede
Ai componenti della Sezione di P.G. – Procura sede
Sig. Questore e Dirigente Squadra Mobile Questura Frosinone
Sig. Comandante Provinciale Arma dei Carabinieri - Frosinone
Sig. Comandante Provinciale Guardia di Finanza – Frosinone
Sig. Comandante Carabinieri - Forestale Gruppo di - Frosinone
Sig. Comandante della Sezione Polizia Stradale – Frosinone
Sig. Comandante della Polizia Provinciale – Frosinone
Sig. Comandante dei Vigili del Fuoco – Frosinone
Sig.ri Comandanti di Polizia Municipale - Provincia di - Frosinone
Ispettorato Territoriale del Lavoro - Frosinone
Ai Responsabili delle aliquote di P.G. - Procura sede
Al Personale Amministrativo Procura di Frosinone

e, p.c.

AL SIG. PROCURATORE GENERALE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

Sig. Prefetto di Frosinone

OGGETTO: PROTOCOLLO PROCURA DELLA REPUBBLICA – TRIBUNALE
DI FROSINONE CON RIFERIMENTO AI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA
CRISI DI IMPRESA

Il Procuratore della Repubblica
Antonio R.L. Guerriero



**PROTOCOLLO RELATIVO AI PROFILI ORGANIZZATIVI - FUNZIONALI DELLE
ATTIVITA' DEL TRIBUNALE E DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA NEI
PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA CRISI DI IMPRESA**

Premessa

Il presente protocollo stabilisce una serie di linee guida per garantire un efficace coordinamento nell'esercizio dei poteri, attribuiti dal legislatore al Giudice ed al Pubblico Ministero, nei rispettivi ambiti di competenze, nei procedimenti relativi alla crisi di impresa.

Le linee guida, conformi ai protocolli già adottati da numerosi altri Uffici Giudiziari, mirano a garantire:

- tempestività dell'emersione della situazione di insolvenza, tramite l'iniziativa del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 7 Legge Fallimentare (l. fall.) e 38 Codice della Crisi e dell'Insolvenza di impresa (C.C.I.I.), tra le cui finalità vi è anche incentivare l'imprenditore ad accedere a procedure alternative di risoluzione della crisi;
- rapidità ed efficienza della collaborazione tra organi della procedura e Pubblico Ministero, fin dall'immediatezza della dichiarazione di fallimento/apertura della liquidazione giudiziale ed in pendenza delle procedure di concordato preventivo, così da assicurare tempestività delle iniziative istruttorie e delle azioni cautelari, finalizzate al recupero degli eventuali benisottratti.

Le presenti linee guida hanno carattere meramente organizzativo e non incidono in alcun modo sull'autonomia del singolo magistrato nell'interpretazione delle norme.

Nella redazione delle linee guida sono state già considerate le modifiche, introdotte dal decreto legislativo n. 14/19 (C.C.I.I.), come corretto ed integrato dal decreto legislativo n. 147/20 (c.d. "Decreto Correttivo"), che, peraltro, recepiscono in parte prassi già adottate nei protocolli, seguiti in plurimi Uffici Giudiziari.

Poiché la terminologia delle linee guida corrisponde a quella della l. fall., attualmente vigente, si precisa che, a seguito dell'entrata in vigore della nuova normativa, la parola "fallimento" deve intendersi sostituita con "liquidazione giudiziale".

**A) SEGNALAZIONI EX ART. 7 L. FALL./38 C.C.I.I. DEI GIUDICI DEI PROCEDIMENTI CIVILI
AL PUBBLICO MINISTERO E SUCCESSIVA INIZIATIVA DEL PUBBLICO MINISTERO**

A.1) Le segnalazioni ex art. 7 l. fall./38 C.C.I.I. provenienti dalla Sezione fallimentare

Nel corso dei procedimenti per dichiarazione di fallimento ed in caso di desistenza del creditore procedente, il Tribunale valuta in ogni caso se, alla luce delle risultanze istruttorie, con riferimento in particolare alla complessiva situazione economico finanziaria dell'impresa, possano comunque emergere elementi indicativi di una condizione di insolvenza. In tal caso, il giudice della fase prefallimentare procede alla segnalazione ex art. 7 l. fall./38 C.C.I.I. al Pubblico Ministero.

In attesa dell'imminente inserimento del P.M. nel sistema P.C.T., la cancelleria fallimentare trasmette, in allegato alla segnalazione, l'istanza di fallimento, tutta la documentazione necessaria depositata dall'impresa, nonché le informazioni obbligatorie acquisite dal Tribunale ai sensi dell'art. 42, primo comma, C.C.I.I. e le ulteriori acquisite ai sensi del 6° comma dell'art. 41 C.C.I.I.

Il P.M., ricevuta la segnalazione, è autorizzato ad accedere ed acquisire copia degli atti del fascicolo fallimentare, senza ulteriori richieste.

La trasmissione della segnalazione da parte della Sezione Fallimentare prevede una valutazione sommaria in ordine alla sussistenza dei profili di fallibilità del debitore, senza alcun vincolo per l'Ufficio del Pubblico Ministero.



A.2) Le segnalazioni ex art 7 l. fall./38 C.C.I.I. del giudice dell'esecuzione immobiliare, mobiliare e dell'esecuzione presso terzi.

In caso di procedura esecutiva per credito di rilevante valore (in particolare per i crediti vantati dall' Agenzia dell' Entrate o dall' INPS) o nel caso di pluralità di procedure esecutive (orientativamente tre) incardinate nei confronti di società di capitali e/o società di persone, i giudici dell' esecuzione immobiliare, mobiliare e dell' esecuzione presso terzi provvedono a trasmettere gli atti al Pubblico Ministero, con allegazione in copia degli atti del pignoramento.

A.3) Le segnalazioni ex art. 7 l. fall./ 38 C.C.I.I. da parte del giudice di altro procedimento

Per quanto concerne gli altri procedimenti ordinari ed i ricorsi per decreto ingiuntivo, il Giudice deve porre una particolare attenzione alle circostanze gravemente indiziarie di uno stato di insolvenza, che possa interessare una delle parti del processo, quale desumibile da eventuali allegazioni e prospettazioni delle medesime parti.

Il C.C.I.I. ha ampliato la previsione dell'art. 7 l. fall., secondo cui l'iniziativa del P.M. è ammissibile "quando l'insolvenza risulta dalla segnalazione proveniente dal giudice che l'abbia rilevata nel corso di un procedimento civile": il secondo comma dell'art. 38 C.C.I.I, infatti, statuisce che "l'autorità giudiziaria che rileva l'insolvenza nel corso di un procedimento lo segnala al pubblico ministero", con conseguente superamento della limitazione al solo procedimento civile. Di conseguenza, a seguito dell' entrata in vigore del C.C.I.I., la segnalazione di cui al punto sub 3) vale anche per il giudice di un procedimento penale, comprensivo della fase esecutiva e dei procedimenti per misure di prevenzione.

A.4) L'iniziativa del P.M. per la dichiarazione di fallimento

Si premette che l' art. 38 C.C.I.I., al primo comma, recependo gli orientamenti giurisprudenziali, amplia la previsione attuale, sostituita dalla seguente: "il P.M. presenta il ricorso per l' apertura della liquidazione giudiziale in ogni caso in cui ha notizia dell' esistenza di uno stato di insolvenza".

Iniziativa del P.M. a seguito di segnalazione ex art. 7, comma 2, l. fall. ed art. 38, comma 2, C.C.I.I.

L' Ufficio iscrive la segnalazione a mod. 45; il procedimento è assegnato sulla base dei criteri organizzativi.

L' Ufficio, tramite il personale della Guardia di Finanza delegato, provvede tempestivamente all'acquisizione, se non già agli atti, degli ultimi bilanci dell' impresa, nonché delle informazioni relative ai debitori erariali e previdenziali, alle procedure esecutive promosse nei confronti della stessa, nonché alle altre eventualmente utili, quali la chiusura della sede dell' impresa.

Acquisite le informazioni, ove ne ravvisi i presupposti, l' Ufficio provvede tempestivamente al deposito dell'istanza di fallimento.

Iniziativa del Pubblico Ministero a seguito di emersione di indici di insolvenza da procedimenti penali

La Procura della Repubblica si impegna ad organizzare un'attività di monitoraggio periodico dei procedimenti relativi a reati c.d. spia di situazioni di insolvenza dell'impresa (quali i reati tributari, di omesso versamento di contributi previdenziali, i reati societari, i reati di sottrazione di beni pignorati, di appropriazione indebita di beni concessi in locazione finanziaria ecc.).

Se dal monitoraggio di cui al precedente punto o da qualsiasi diverso procedimento penale (o di misura di prevenzione) emergano elementi sintomatici di insolvenza, l'Ufficio provvede a separata iscrizione di un procedimento a mod. 45, da assegnare come da criteri organizzativi.

Il fascicolo è composto da copia degli atti rilevanti del procedimento, con acquisizione, ove non già allegati, dei bilanci, delle informazioni sull'ammontare dei debiti erariali e previdenziali e sulla pendenza di eventuali procedure esecutive. All'esito degli accertamenti, ove ne ravvisi i presupposti, il Pubblico Ministero provvede tempestivamente al deposito dell' istanza per la dichiarazione di fallimento.

A.5) Nota procedimentale

In tutti i casi, una volta ricevuta l'istanza del P.M., Giudice Delegato dal Collegio, qualora il procedimento di notificazione a mezzo P.E.C. non vada a buon fine o non sia possibile, autorizza il P.M. richiedente ad effettuare la notificazione a mezzo di Polizia Giudiziaria, disponendo che, in caso di società di persone, la notificazione avvenga anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili nelle stesse forme.



B)

I RAPPORTI TRA ORGANI DELLE PROCEDURE E PUBBLICO MINISTERO A SEGUITO DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI TEMPI, AL CONTENUTO ED ALLA QUALITÀ DEI FLUSSI INFORMATIVI.

B.1) Attività della Procura a seguito della trasmissione della sentenza di fallimento

A seguito della trasmissione della sentenza di fallimento, il Procuratore iscrive un procedimento a mod. 45, assegnato ai magistrati titolari della materia, sulla base dei criteri illustrati nel progetto organizzativo dell' Ufficio.

Il numero di procedimento ed il magistrato assegnatario sono comunicati alla cancelleria del Tribunale Fallimentare, che li riporta negli atti successivamente trasmessi alla Procura, così da facilitare il flusso informativo.

Il fascicolo, iscritto a mod. 45, è trasmesso immediatamente al gruppo di p.g. che, entro un termine massimo di due settimane, consegna al curatore la documentazione estratta dalle banche dati, utili per gli accertamenti necessari alla "prerelazione" ed alla successiva relazione ex art. 33 ed in particolare:

- elenco dei rapporti finanziari estratto dall'Anagrafe Tributaria;
- elenchi fornitori e clienti;
- elenco atti registrati.

Il curatore potrà, altresì, chiedere alla P.G. delegata le informazioni desumibili da altre banche dati, quali: utenze attive significative per attualità e consistenza dei consumi così come evincibili dall'anagrafe tributaria; elenco beni mobili registrati acquisito dalla banca dati dell' A.C.I.

La p.g. dà atto della consultazione e della documentazione, consegnata al curatore, di cui allega copia informatica al fascicolo mod. 45.

La p.g. acquisisce, inoltre, per l' inserimento nel fascicolo a mod. 45, i bilanci dell' ultimo triennio, la visura del registro delle imprese ed il prospetto dei collegamenti societari e delle cariche e partecipazioni dei soci ed amministratori nell' ultimo triennio.

B.2) Comunicazioni urgenti del curatore al P.M. - deposito della "prerelazione"

L' utilità di una "prerelazione" ex art. 33 l. fall. e 130 C.C.I.I., già prevista nei protocolli di vari Uffici Giudiziari, è stata recepita dalla legge di riforma (art. 130, primo comma, C.C.I.I. citato).



La prerelazione:

- deve essere depositata entro 30 gg. dalla dichiarazione di fallimento;
- deve essere redatta sulla base dello schema che, allegato al presente protocollo, ne costituisce parte integrante.

Per garantire alla Procura di attivare indagini e di chiedere eventuali misure cautelari reali, già nell' immediatezza del fallimento, è necessario che, nella redazione dello schema, il curatore presti particolare cura nell' indicazione dei seguenti dati:

- Generalità complete del fallito, degli amministratori, dei direttori generali, dei sindaci e dei liquidatori e dei loro recapiti;
- Soggetti di riferimento esterni all' impresa (commercialisti o altri soggetti depositari delle scritture);
- Irreperibilità del fallito o degli amministratori della società fallita;
- Mancata presentazione del fallito o degli amministratori della società fallita;
- Indicatori della presenza di amministratori difatto;
- Mancata consegna delle scritture contabili;
- Eventuali ostacoli (anche a mezzo di condotte elusive) frapposti agli accertamenti, quali la mancata trasmissione della documentazione relativa ai rapporti bancari o delle schede contabili;
- Indici di condotte distrattive o di altre condotte di possibile rilevanza penale (quali, a mero titolo indicativo ed in aggiunta a quelle già inserite nello schema di prerelazione allegato, cessioni di beni o di azienda o di rami di azienda per valori incongrui o a favore di persone fisiche o giuridiche, riconducibili alla medesima compagine sociale della società fallita o del fallito o a soggetti collegati; distrazione mediante concessione di prestiti; mancata tempestiva richiesta del fallimento in proprio ecc.).

Qualora, fin dai primi giorni dal fallimento, il curatore abbia notizia di condotte di immediata rilevanza penale, ne anticipa la comunicazione al Pubblico Ministero, così da consentirgli l' attivazione tempestiva



delle indagini, specie se il ritardo potrebbe pregiudicare eventuali azioni cautelari reali (a titolo indicativo notizie utili a recuperare beni sottratti o scritture contabili occultate ecc.). La comunicazione è trasmessa in copia anche al Giudice Delegato.

La "prerelazione" è depositata dal curatore sia alla cancelleria del Tribunale che alla Procura della Repubblica per la tempestiva valutazione e conseguente adozione delle iniziative istruttorie.

Il Pubblico Ministero, qualora dalle comunicazioni del curatore e dalla "prerelazione" emergano indizi di reità, procede alle conseguenti iscrizioni ai sensi dell' art. 335 c.p.p.

B.3) Relazione ex art. 33 l. fall./ 130 C.C.I.I.

La relazione:

- deve essere trasmessa entro 60 gg. dall'esecutività dello stato passivo;
- deve essere redatta secondo lo schema di suddivisione in capitoli e paragrafi e secondo le linee guida, entrambi allegati al presente protocollo, di cui costituiscono parte integrante.

Il curatore deposita la relazione sia nella cancelleria del Tribunale che presso la Procura della Repubblica, unitamente agli allegati (per la Procura, fino all' inserimento del Pubblico Ministero nel sistema P.C.T., gli allegati devono essere depositati anche su supporto informatico e devono sempre comprendere lo stato passivo).

Il curatore trasmette una segnalazione al P.M. qualora, prima del termine previsto per il deposito della relazione o delle cronologiche integrazioni, abbia conoscenza di fatti di penale rilevanza, rispetto ai quali si prospetta la possibilità di immediate indagini.

Il Pubblico Ministero, qualora dalla relazione e dalle altre comunicazioni del curatore emergano indizi di reità, procede alle conseguenti iscrizioni ai sensi dell'art. 335 c.p.p.

C)

I RAPPORTI TRA ORGANI DELLA PROCEDURA E PUBBLICO MINISTERO NELLE DIVERSE FASI DELLA PROCEDURA DI CONCORDATO.

C.1) Fase di "preconcordato" ex art. 161, comma 6, l. fall./ 44 C.C.I.I

In attesa dell' inserimento del Pubblico Ministero nel sistema P.C.T., la cancelleria del Tribunale trasmette tempestivamente alla Procura della Repubblica in formato cartaceo copia del ricorso per il c.d. "concordato in bianco" e del decreto di assegnazione del termine, emesso dal Tribunale, unitamente ai bilanci allegati.

La Procura, a seguito della trasmissione, iscrive procedimento a mod. 45, il cui numero di ruolo è comunicato alla cancelleria fallimentare per l' inserimento immediato del numero in tutti gli atti successivi. Il procedimento è assegnato sulla base dei criteri organizzativi.

Il Commissario Giudiziale segnala immediatamente alla Procura della Repubblica, ai sensi dell' art. 165 comma 5 l. fall. e 92, comma 5, C.C.I.I., eventuali circostanze indiziarie di pregresse od attuali condotte distrattive od altri fatti, che possono assumere rilievo per le indagini penali.

Il P.M. ha, infatti, facoltà di aprire un procedimento penale ed iniziare le indagini per reati fallimentari anche prima della dichiarazione di fallimento e comunque nel corso di una procedura di concordato preventivo.

Il Tribunale comunica al P.M. il provvedimento di improcedibilità del concordato, in caso di rinuncia, antecedente o successiva al deposito della proposta e del piano, ovvero il decreto di proroga del termine inizialmente concesso.

Il Pubblico Ministero, alla luce della documentazione e delle informazioni acquisite, ove ne ravvisi i presupposti, provvede tempestivamente al deposito dell' istanza di fallimento.

C.2) Fase di ammissione del concordato

In attesa dell' inserimento del Pubblico Ministero nel sistema P.C.T., la cancelleria del Tribunale trasmette alla Procura in formato cartaceo la proposta di concordato preventivo e ex art. 161/ L.F. ed 87 C.C.I.I. con la relazione del professionista indipendente, nonché copia, eventualmente su supporto informatico, degli altri allegati.

C.3) Fasi successive

Durante tutta la fase di approvazione/omologazione/esecuzione del concordato preventivo, il Commissario, che venga a conoscenza di circostanze di possibile rilevanza penale, le segnala tempestivamente alla Procura della Repubblica ai sensi dell' art. 165 l. fall. e 92 CCII; in particolare, il Commissario avrà cura di depositare autonomo atto di segnalazione alla Procura della Repubblica

nel caso emergano circostanze, che possano interessare ai fini delle indagini preliminari.

Il Commissario, nel redigere la relazione ai sensi dell' art. 172 l. fall./ 105 C.C.I.I., presta particolare attenzione nel compiere le verifiche e valutazioni, alle "... utilità che, in caso di fallimento, possono essere apportate alle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie...". Trattasi di utilità, che spesso sottendono condotte distrattive ed assumono valenza indiziaria rispetto ai reati fallimentari e quindi sono di interesse "ai fini delle indagini preliminari".

A tale fine, è opportuno che, nelle relazioni citate, sia sempre predisposto un autonomo e specifico

paragrafo, espressamente dedicato a tali profili, così da consentirne l'immediata valutazione da parte del Pubblico Ministero.

Il Commissario adotta analogha modalità nelle relazioni con cui si segnalano fatti rilevanti ex art. 173 l. fall./106 C.C.I.I.

Il Pubblico Ministero, qualora dalle relazioni del Commissario emergano indizi di reità, procede alle conseguenti iscrizioni ai sensi dell' art. 335 c.p.p.

D)

LE DETERMINAZIONI DEL PUBBLICO MINISTERO CON RIFERIMENTO ALLA TUTELA PATRIMONIALE DELLA MASSA DEI CREDITORI OFFESA DA CONDOTTE DI BANCAROTTA FRAUDOLENTA

L'efficacia dell'azione di repressione delle condotte fraudolente in danno dei creditori è strettamente correlata al risultato soddisfacente per la massa dei creditori, così da garantire una tutela del bene giuridico di natura non meramente sanzionatoria.

Nel corso delle indagini, la Procura presta particolare attenzione alle richieste di misure cautelari reali, ove ne emergano i presupposti rispetto a beni di significativo valore.

A tale scopo il Curatore, senza attendere il deposito della relazione, segnala immediatamente alla Procura gli eventuali elementi, sintomatici della distrazione di singoli beni o dell'azienda nel suo complesso ed ogni circostanza utile per il loro sequestro.

Nella stessa prospettiva il P.M., salvo che per fatti di particolare tenuità, valuta se subordinare il patteggiamento ex art. 444 c.p.p. e comunque l'eventuale concessione delle circostanze generiche a concrete condotte riparatorie del danno da parte degli imputati.

E)

VERIFICA ED OSSERVANZA DEL PROTOCOLLO

Sono previsti incontri, con cadenza almeno annuale, per verificare l'attuazione del protocollo, esaminare eventuali problematiche od esigenze di aggiornamento.


Agli incontri partecipano, oltre alle parti firmatarie, i rappresentanti dell'Ordine degli Avvocati e dei Commercialisti, per illustrare eventuali problemi od istanze provenienti dai professionisti, che svolgono le funzioni di Curatore e Commissario Giudiziale.

Il rispetto delle linee guida del presente protocollo costituisce elemento di valutazione per il conferimento di successivi incarichi da parte del Tribunale. La Procura, a tale fine, segnala al Tribunale eventuali significative carenze, rispetto alle linee guida, riscontrate nelle "prerelazioni" e relazioni.

Allegati

- 1) PREMessa ALLO SCHEMA DI "PRERELAZIONE"
- 2) SCHEMA DI REDAZIONE DELLA "PRERELAZIONE"
- 3) SCHEMA DEI PARAGRAFI PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE EX ART. 33 L. FALL./130 CCII
- 4) LINEE GUIDA ALLA REDAZIONE DELLA RELAZIONE EX ART. 33 L. FALL./130 CCII

Il Presidente del Tribunale
Dr. Paolo Sordi



Il Procuratore della Repubblica
Dr. Antonio R.L. Guerriero

